



## Unione di Comuni del Terralbese



Oggetto: Atti di gara per l'affidamento del servizio di Igiene Urbana

### Unione di Comuni del Terralbese

Relazione Generale a cura di: **GESAP Consulting S.r.l.**



NOME FILE:

Disciplinare di gara

Ogni contenuto del presente Piano dei servizi di Igiene Urbana è registrato e protetto laddove non diversamente specificato. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione della GESAP Consulting S.r.l. e dell'Unione di Comuni del Terralbese.

Premessa .....	5
0. Piattaforma telematica .....	6
0.1 La piattaforma telematica di negoziazione .....	6
0.2 Dotazioni tecniche .....	8
0.3 Identificazione e comunicazioni .....	8
0.4 Istruzioni per la presentazione dell'offerta .....	9
0.5. Altre istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma .....	10
1. Specifiche dell'appalto .....	11
1.1. Stazione Appaltante – Centrale di committenza responsabile della gara .....	11
1.2. Amministrazione aggiudicatrice .....	11
1.3. Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto .....	12
1.4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione .....	13
1.5. Determinazione a contrarre e codice identificativo della gara .....	13
1.6. Durata.....	13
1.7. Importo a base di gara.....	13
1.8. Revisione dei prezzi.....	14
1.9. Pubblicità.....	15
2. Concorrenti ammessi a partecipare .....	16
3. Condizioni di partecipazione .....	18
4. Requisiti di partecipazione alla procedura di gara.....	19
4.1. Requisiti di carattere generale .....	19
4.2. Requisiti di idoneità professionale .....	24

4.3.	Requisito di capacità economica e finanziaria .....	25
4.4.	Requisiti di capacità e professionali .....	27
4.5.	Avvalimento.....	29
4.6.	Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.....	30
5.	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell’offerta.....	31
5.1.	Regole per la presentazione dell’offerta .....	32
5.2.	Soccorso istruttorio .....	33
5.3.	Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa” .....	34
5.3.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	34
5.3.2.	Attestazione dei requisiti .....	38
5.3.3.	Dichiarazione relativa al personale da impiegare.....	44
5.3.4.	DGUE .....	45
5.3.5.	Documentazione per l’avvalimento.....	46
5.3.6.	FVOE .....	47
5.3.7.	Garanzia Provvisoria.....	47
5.4.	Contributo di gara.....	50
5.5.	Subappalto.....	50
5.6.	Altre dichiarazioni.....	51
5.7.	Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....	52
5.8.	Contenuto della “Busta B - Offerta tecnica” .....	54
5.9.	Contenuto della “Busta C - Offerta economica”.....	56
5.10.	Sottoscrizione della documentazione .....	58

5.11. Richieste di chiarimenti .....	59
6. Modalità di aggiudicazione della gara.....	59
6.1. Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica.....	60
6.2. Svolgimento delle operazioni di gara.....	67
6.2.1. Valutazione della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A.....	69
6.2.2. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della BUSTA B.....	69
6.2.3. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C .....	75
6.2.4. Individuazione dell’offerta economicamente vantaggiosa .....	76
6.2.5. Anomalie dell’offerta .....	76
6.2.6. Diritto di accesso .....	77
7. Adempimenti per la stipula del contratto .....	77
8. Spese di partecipazione alla gara .....	80
8.1 Spese di pubblicità .....	81
9. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione .....	81
10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	81
11. Codice di Comportamento .....	82
12. Protocolli di legalità .....	83
13. Definizione delle controversie e interpretazione degli atti di gara.....	83
14. Riserva .....	83
15. Trattamento dei dati personali .....	84

## Premessa

I comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras, si sono costituiti in Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della Legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 e della Legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

Si evidenzia che la presente gara d'appalto si riferisce non all'intera compagine di comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Terralbese, bensì **unicamente** ai Comuni di **Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras** (Arborea escluso), i quali hanno deciso di rinnovare la propria partecipazione associata alla gestione dei servizi di Igiene Urbana come Unione. Conseguentemente, relativamente alla presente gara d'appalto, la menzione "Unione dei Comuni del Terralbese" (di seguito, l'"**Unione**") si riferisce unicamente ai quattro Comuni di Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras. A norma del D.lgs. n. 50/2016, e ss. mm. ii. (di seguito, anche il "**Codice**") l'Unione deve provvedere, mediante procedura di evidenza pubblica, all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come "verde" ai sensi del D.M. del 13.02.2014 dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Il presente disciplinare di gara (il "**Disciplinare di Gara**" o "**Disciplinare**"), allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale (il "**Bando di Gara**" o "**Bando**"), contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari dell'Unione (di seguito, l'"**Appalto**").

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara devono considerarsi "ad alta intensità di manodopera".

Sul sito internet della stazione appaltante (di seguito, "**S.A.**") (<https://www.unionecomunidelterralbese.it/>) e sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice (<https://www.unionecomunidelterralbese.it/>) è possibile, inoltre, acquisire il Bando integrale, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito, il "**Capitolato Speciale**" o "**CSA**"), il documento di gara unico europeo in formato elettronico, il documento recante le istruzioni operative

per accedere alla piattaforma telematica e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa e tutta la documentazione a base della gara, lo schema di contratto e ogni altro documento presentato nell'Elenco degli elaborati di gara, compreso il presente Disciplinare di Gara e i modelli per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara, il Protocollo di legalità e le risposte agli eventuali quesiti posti dagli operatori sul Bando e sul Disciplinare di Gara, ritenuti dalla S.A. di interesse comune.

## 0. Piattaforma telematica

### 0.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della piattaforma telematica di negoziazione (la “**Piattaforma**”) avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito, “**Regolamento eIDAS**”, *i.e.* electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda,

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina (<https://www.unionecomunidelterralbese.it/>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

## 0.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 0.3 Identificazione e comunicazioni

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le comunicazioni tra S.A. e operatori economici possono avvenire tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione **“Messaggi”**. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'Appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 0.4. Istruzioni per la presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta avviene per *step* successivi, come indicati in progressione dalla Piattaforma.

Per quanto concerne la BUSTA “A”, l'operatore economico dovrà:

- a) procedere con il *download* della relativa documentazione, descritta ai successivi paragrafi 5.3 e ss.;
- b) compilare la suddetta documentazione e sottoscriverla digitalmente;

- c) procedere con l'*upload* della documentazione sottoscritta digitalmente e degli eventuali documenti a corredo sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti.

Per quanto concerne la BUSTA “B”, l’operatore economico dovrà:

- a) convertire la relazione tecnica in PDF, se redatta in altro formato, e sottoscriverla digitalmente;
- b) comprimere tutti i file a corredo dell’offerta tecnica in un unico file di tipo ZIP o RAR. Il file ZIP o RAR non deve essere firmato;
- c) procedere con l'*upload* del suddetto file ZIP o RAR sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti.

Per quanto concerne la BUSTA “C”, l’operatore economico dovrà:

- a) procedere con il *download* del file per l’offerta economica dalla Piattaforma;
- b) compilare il suddetto file e sottoscriverlo digitalmente;
- c) procedere con l'*upload* del suddetto file sulla Piattaforma telematica seguendo i passaggi man mano proposti.

I soggetti che sottoscrivono con firma digitale non devono allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.

La Piattaforma telematica riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell’operatore economico.

#### 0.5. Altre istruzioni sull’utilizzo della Piattaforma

Ai fini del corretto utilizzo della Piattaforma si precisa che:

- i file in formato diverso dal PDF (ad esempio: Word, Excel, JPEG) devono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures). Il file generato dopo la firma CAdES ha un’estensione “.p7m”;
- sebbene sia consentita la sottoscrizione dei file in formato standard PDF (suffisso “.pdf”) con la firma digitale di tipo CAdES, è preferibile la sottoscrizione mediante firma digitale di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che ha la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF;

- i file compressi (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) non devono essere firmati digitalmente;
- se il DGUE è compilato in ogni sua parte, non è richiesta l'allegazione di copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già oggetto di specifica dichiarazione in seno al DGUE;

Poiché la Piattaforma è in continuo adeguamento, ai fini del corretto utilizzo dello strumento si raccomanda di consultare in ogni caso il MANUALE OPERATIVO. In caso di difformità tra le previsioni del paragrafo 0 del presente Disciplinare e il MANUALE OPERATIVO, ai fini dell'utilizzo della Piattaforma prevale quest'ultimo.

## 1. Specifiche dell'appalto

### 1.1. Stazione Appaltante – Centrale di committenza responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 147 del 22/05/2023.

Sito della Centrale Unica di Committenza Stazione appaltante:

<b>Indirizzo:</b>	<a href="https://www.unionecomunidelterrabese.it/">https://www.unionecomunidelterrabese.it/</a>
<b>PEC:</b>	protocollo@pec.unionecomunidelterrabese.it
<b>Codice NUTS:</b>	ITG2G

La S.A. è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati alla procedura.

### 1.2. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di spesa che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Unione di Comuni	<b>Unione dei Comuni del Terrabese</b>
tel.:	<b>0783/853066</b>
e-mail:	tecnico@unionecomunidelterrabese.it
Ufficio responsabile del procedimento:	Ufficio Tecnico
PEC :	tecnico@pec.unionecomunidelterrabese.it

### 1.3. Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto

L'Appalto prevede l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori di cui al Capitolato Speciale e dettagliatamente descritti nel Piano dei Servizi di Igiene Urbana per l'Unione dei Comuni del Terralbese approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 27 del 26/05/2022 come modificati dall'Addendum approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n° 66 del 20/11/2023 e allegati al Bando di Gara.

L'Appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'Appalto e per esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie.

Fatta salva la precisa descrizione e classificazione dei servizi oggetto della presente gara di igiene urbana, come meglio dettagliato nella documentazione posta a base di gara alla quale si rimanda interamente; ai fini dell'analogia e in relazione ai requisiti di partecipazione, i servizi sono riconducibili ai seguenti codici CPV:

- 90511100-3 - Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani (prevalente)
- 90512000-9 - Servizi di trasporto rifiuti
- 90612000-6 - Spazzamento strade
- 90611000-3 – Servizi di pulizia stradale
- 90670000-4 - Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
- 90690000-0 - Servizi di rimozione di graffiti
- 90714100-6 - Sistemi di informazione ambientale
- 90714500-0 - Servizi di controllo della qualità ambientale
- 90918000-5 - Servizio di pulizia cassonetti
- 90921000-9 – Servizi di disinfezione e disinfestazione
- 90440000-3 – Servizi di trattamento di pozzi neri
- 24955000-3 – Gabinetti chimici

Tali prestazioni dovranno essere rese dall'operatore economico aggiudicatario alla S.A. In particolare, il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'Unione [codice NUTS: ITG2G].

#### 1.4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara debbono considerarsi "ad alta intensità di manodopera".

#### 1.5. Determinazione a contrarre e codice identificativo della gara

L'Amministrazione aggiudicatrice ha deliberato di affidare il servizio di cui all'oggetto con determina a contrarre n. 147 del 22/05/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico, sospesa con Determinazione RUT n° 319 del 30/06/2023 e riaperta con Determinazione RUT n° 343 del 23/11/2023.

Il codice identificativo di gara **CIG: 9837193478**

#### 1.6. Durata

Il contratto di Appalto (il "Contratto") ha durata di anni 8 [otto] decorrenti dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio del servizio.

#### 1.7. Importo a base di gara

Il valore complessivo relativo ai servizi base per gli **8 anni** di durata dell'appalto è pari a **€ 12.520.897,64 (dodicimilionicinquecentoventimilaottocentonovantasette/64)** iva esclusa, esclusi i costi di trattamento e relativi tributi ed esclusi **€ 45.200,00 (quarantacinquemiladuecento/00)** iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

La S.A., ai sensi dell'Art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di poter affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con la presente gara (conformi al Capitolato Speciale d'Appalto) e/o servizi non già affidati ma previsti nell'elenco prezzi di cui all'allegato n° 6 al Capitolato, per un importo pari a **1.252.089,76 € (unmilione duecentocinquantaquattromilaottantanove/76)** iva esclusa, esclusi i costi di trattamento e

relativi tributi ed esclusi **4.520,00 € (quattromilacinquecentoventi/00)** iva esclusa per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Il valore complessivo stimato relativo ai servizi base per gli **8 anni** di durata dell'appalto e ai servizi opzionali, risulta pari a **€ 13.772.987,40 (tredicimilionesettecentosettantaduenovecentottanasette/40)** iva esclusa, esclusi i costi di trattamento e relativi tributi ed esclusi **€ 49.720,00 (quarantanovemilasettecentoventi/00)** iva esclusa per oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Per quanto concerne il costo di servizio della manodopera e degli oneri di sicurezza, voci ricomprese nel totale del servizio precedentemente presentato a base di gara, sono state stimate le seguenti incidenze in via presuntiva dalla S.A.:

- Costo manodopera: **60,89%**
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: **0,36%**

	<i>Base di gara (esclusa sicurezza)</i>	<i>oneri sicurezza non sogg. a ribasso</i>	<i>Totale base gara + oneri sicurezza</i>
<b>Valore servizio a base di gara</b>	12.520.897,64 €	45.200,00 €	12.566.097,64 €
<b>Valore complessivo dei servizi opzionali</b>	1.252.089,76 €	4.520,00 €	1.256.609,76 €
<b>Valore complessivo stimato (base gara + servizi opzionali)</b>	<b>13.772.987,40 €</b>	<b>49.720,00 €</b>	<b>13.822.707,41 €</b>

L'Appalto è finanziato con fondi di Bilancio dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

### 1.8. Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati su richiesta dell'I.A., all'esito di un'apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, finalizzata a individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria verrà eseguita sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al periodo contrattuale (ovvero la media annua della variazione ISTAT viene misurata dal mese di avvio del nuovo servizio conteggiando le 12 mensilità di un anno intero), per l'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (indice ISTAT FOI). Sarà facoltà del Responsabile del Procedimento tenere anche conto delle risultanze di verifiche eventualmente eseguite direttamente presso i produttori, fornitori, distributori e rivenditori. La revisione dei prezzi non può essere richiesta

per frazioni di anno ma solo ad annualità conclusa e una sola volta per ciascuna annualità.

La richiesta di revisione avanzata dall'I.A. e corredata dai conteggi revisionali, dovrà essere approvata dalla S.A. con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche e accertamenti. Decorso 90 (novanta) giorni, l'I.A. potrà sollecitare l'approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all'approvazione da parte della S.A..

Nel caso di modifiche della normativa vigente nel corso dell'affidamento tali per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero, in tutto o in parte, più oggetto del servizio pubblico, le parti danno atto che i canoni verranno rivisti e i servizi modificati, secondo le nuove direttive approvate.

Si procederà inoltre alla revisione del canone contrattuale in caso di variazione del numero totale di utenze domestiche e non domestiche superiore al 20% (venti per cento) sia in positivo che in negativo. L'I.A. si assume l'obbligo di provvedere ad adeguare conseguentemente il tragitto per le operazioni di raccolta. Nel caso di riscontrata variazione superiore al 20% (venti per cento) in più o in meno del numero di utenze, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato come di seguito riportato:

$$\frac{\text{Canone annuo originario relativo al tipo di raccolta} * \text{n}^{\circ} \text{ utenti in variazione}}{\text{n}^{\circ} \text{ utenti originario.}}$$

Nel caso di modifiche della normativa vigente nel corso dell'affidamento tale per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero più oggetto del servizio pubblico, le parti danno atto che i canoni verranno rivisti ed i servizi modificati, secondo le nuove direttive approvate.

## 1.9. Pubblicità

Il Bando di Gara viene pubblicato:

- sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- sul sito della S.A. [www.unionecomunidelterralbese.it](http://www.unionecomunidelterralbese.it);
- sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sul sito Regionale "Bandi e Contratti";

- sull'Albo on-line dell'Unione;
- sui quotidiani nazionali: Il Messaggero e Il Riformista
- sui quotidiani regionali: Il Corriere dello Sport Ed. Sardegna e il Dubbio ed. Centro sud.

## **2. Concorrenti ammessi a partecipare**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-

associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **3. Condizioni di partecipazione**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e/o le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e/o le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, a sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 *bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

#### 4. Requisiti di partecipazione alla procedura di gara

I concorrenti – entro il termine stabilito dal Bando di Gara per la presentazione offerte – devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli articoli seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 *bis* del CAD di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dall'articolo 213, comma 8 del Codice e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (“**FVOE**”), e comunque nei modi stabiliti dalla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

##### 4.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-*bis* del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355, 356 del codice penale, nonché all'art. 2621, 2621-*bis*, 2622, 2635 c.c.;
  - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*<sup>1</sup> del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui al punto 1, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - di uno o più soci, in caso di società di persone;
  - di uno o più soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - di uno o più soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - dei rappresentanti legali o degli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - del presidente o dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
    - del sindaco o dei membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o dei membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); dei membri del consiglio di gestione e dei membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
    - dei membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;

- di altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico;
- dei procuratori se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
- dei direttori tecnici nel caso di imprese che concorrono mediante attestazione SOA;

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice si applica quando il motivo di esclusione ricorra:

- per uno o più d'uno dei soggetti di cui al precedente punto 2;
- in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: per il socio unico, il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- in caso di imprenditore individuale o società di persone, per una delle persone fisiche cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara. <sup>[1]</sup> Ai fini della presente disposizione, per persone fisiche cessate dalla carica si intendono anche i soggetti riconducibili all'operatore economico cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda se il contratto di cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda è stato stipulato nell'anno antecedente la data di indizione della gara.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
4. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, co. 1 e 2-*bis*, del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

5. A norma dell'art. 80 del Codice, la S.A. esclude dalla gara l'operatore economico qualora:
- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
  - fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - la S.A. dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della S.A. o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche

- per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (*c-bis*);
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la S.A. motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; (*c-ter*) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, co. 2, del Codice non diversamente risolvibile;
  - la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
  - l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2 lett. c), del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
  - l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (*f-bis*);
  - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (*f-ter*);
  - l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che sia stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l.152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991) e che non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1, della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992 (come convertito dalla L. n. 356/1992) trasposto nell'art. 240 *bis* c.p. ad opera del d. Lgs. n. 21/2018 o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

#### 4.2. Requisiti di idoneità professionale

Per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia:

- i. iscrizione alla Camera del Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività compatibile con il servizio principale oggetto dell'Appalto (spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani). Per tale requisito, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, tale requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- ii. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (*ex* DM 120/2014) e relativo aggiornamento per la categoria 1 classe D o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1: raccolta e trasporto

di rifiuti urbani, comprensiva delle sottocategorie D; Attività di spazzamento meccanizzato; Gestione dei centri di raccolta per la medesima classe. Per la categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe F (o superiore); categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F (o superiore). Per tale requisito l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, o di imprese aderenti al contratto di rete, o di GEIE, oppure di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, deve essere iscritta alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguirà direttamente. Le imprese mandanti devono essere iscritte alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno direttamente. Nell'ipotesi di consorzi di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o dai consorziati esecutori nel loro complesso. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

La comprova dei requisiti di cui al presente articolo, verrà fornita mediante documentazione risultante dai registri o documenti equipollenti (visura CCIAA, autorizzazioni, certificati, ecc.) da cui risulti l'iscrizione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### 4.3. Requisito di capacità economica e finanziaria

Per i requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria, di cui al comma 1 lettera b), dell'art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve dimostrare:

- a) la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2020-2021-2022, di un fatturato globale complessivo nel triennio non inferiore ad **€ 7.043.004,92 (settemilioni quarantatremilaquattro/92) IVA esclusa**. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 45 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- b) La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2020-2021-2022, di un fatturato di impresa specifico nel triennio per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non inferiore complessivamente ad € **3.521.502,46 (tremilionicinquecentoventunomilacinquecentodieci/46) Iva esclusa**. In caso di raggruppamento di concorrenti, di consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto (di cui all'art. 45 comma 2 del Codice) detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la propria quota di esecuzione), fermo restando che dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori affidabili con effettiva operatività industriale, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il Contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguati, e con esperienza nel settore della gara in considerazione della specificità tecnica dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di servizi rivolti alla collettività. Tali requisiti forniscono garanzie di ricevere offerte serie e affidabili evitando, altresì, che gli operatori non specializzati nello specifico settore possano presentare offerte non sufficientemente ponderate con conseguente pregiudizio dell'utenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in riferimento al fatturato specifico, copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di

partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

#### 4.4. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Per i requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale, di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve:

- a) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020-2021-2022, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di un committente pubblico, avente un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella dell'Unione dei Comuni del Terralbese di **20.000** (ventimila abitanti residenti).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all'autodichiarazione di cui al **Modulo 4**.

- b) aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020-2021-2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico con popolazione amministrata alla data del 01/01/2023 non inferiore a quella dell'Unione dei Comuni del Terralbese di **20.000** (ventimila abitanti residenti), raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al **70%** (inteso quale valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2020-2021-2022).

Tale requisito potrà essere comprovato mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, della data di stipula del contratto, della decorrenza e scadenza del contratto, da allegare all'autodichiarazione di cui al **Modulo 5**.

In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti a) e b) devono essere posseduti

nel suo complesso, dal consorzio o dall'associazione temporanea d'impresa.

- c) essere in possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) essere in possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001, concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ogni soggetto del raggruppamento.

La sussistenza dei requisiti di cui alle lett. c) e d) potrà essere comprovata mediante apposita certificazione o mediante documentazione risultante dai registri o documenti equipollenti (autorizzazioni, certificazioni, dichiarazioni ecc.) da cui risulti il possesso della certificazione di cui alle lettere c) e d). La suddetta documentazione probatoria dovrà essere allegata al **Modulo 4**.

- e) la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo), ovvero, l'impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro due mesi dalla stipula del Contratto, di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio dell'Unione secondo le prescrizioni dell'art. 35 del CSA, idoneo e adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere e alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso. In caso di raggruppamento di concorrenti il cantiere-deposito in questione deve essere posseduto dal Raggruppamento Temporaneo Imprese ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. La disponibilità del descritto cantiere-deposito (o dei cantieri-depositi) potrà essere comprovata mediante produzione del titolo contrattuale da cui deriva tale disponibilità (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) registrato nelle forme di legge, da allegare al **Modulo 6**. In caso di acquisizione successiva della disponibilità del cantiere-deposito, l'operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al

**Modulo 6** e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).

- f) la disponibilità, ovvero, l'impegno ad acquisire la disponibilità a titolo definitivo entro 6 (sei) mesi della stipula del Contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche secondo quanto specificato nei paragrafi 34.2 e 34.3 del Capitolato Speciale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali e in conformità, inoltre, alla documentazione a base di gara e relativi allegati, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti la disponibilità dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara. Tale requisito potrà essere comprovato produzione del titolo contrattuale da cui deriva la disponibilità dei beni (contratto di proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio), del registro dei beni ammortizzabili, del registro IVA registrato nelle forme di legge, da allegare al **Modulo 7**. In caso di acquisizione successiva della disponibilità dei mezzi, l'operatore economico dovrà rilasciare la dichiarazione di impegno di cui al **Modulo 7** e allegare eventuale documentazione contrattuale probatoria (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probatorio).

#### 4.5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del Contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la S.A., di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve presentare, a pena d'esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui al **Modulo 11** a cui allegare:

- i.* eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ii.* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- iii.* una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- iv.* originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la S.A. esclude il concorrente ed escute la garanzia.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 4.6. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Oltre che dalle prescrizioni indicate agli articoli precedenti, la partecipazione alla procedura di affidamento della gara dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti è disciplinata dalle ulteriori disposizioni stabilite dall'art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici del Codice; la partecipazione alla gara dei consorzi e dei consorzi stabili di imprese

è disciplinata, invece, rispettivamente dagli articoli 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare e 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del Codice.

## **5. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ogni documento da allegare all'offerta, per cui sia richiesta specificamente la sottoscrizione.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 di detto decreto. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/12/2023 a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 0.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta tecnica ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **300 facciate numerate e in formato A4** (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con **interlinea 1,5** e con **carattere Calibri 11**. Nell'offerta tecnica dovranno essere illustrate le seguenti informazioni per quanto concerne i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo

6.1.

- Uno specifico elaborato che presenti i dati sul personale, mezzi e attrezzature da impiegare per l'esecuzione dei servizi;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le attività di comunicazione previste;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva nel dettaglio le eventuali proposte migliorative offerte;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le modalità di esecuzione dei servizi nel quale sia dettagliato il numero di personale minimo da impiegare, le attrezzature, i mezzi e tutti i materiali necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- Uno o più specifici elaborati grafici nei quali vengano rappresentate le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e dei servizi complementari o accessori di igiene urbana offerti.

Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima prevista. Si raccomanda l'utilizzo di file.pdf.

#### 5.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'Articolo 0 e nell'allegato MANUALE OPERATIVO di utilizzo della piattaforma telematica, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati attraverso il caricamento della stessa nella Piattaforma.

Per la partecipazione alla procedura aperta gli operatori economici concorrenti **devono produrre** tre buste virtuali:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

È causa di esclusione la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, e comunque qualsiasi riferimenti al prezzo nei documenti non contenuti nella “BUSTA C”, da valutare a insindacabile giudizio della S.A..

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo

procuratore (in tal caso andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura), devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare fedeltà nella traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive potranno altresì essere redatte sul Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per la partecipazione alla procedura. Si precisa che il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla S.A.. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione.

## 5.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può

- essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

### 5.3. Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa”

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito elencati.

#### 5.3.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al **Modulo 1**. Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del D.L. n. 76/20. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita degli occorrenti poteri, corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, da documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente si obbliga altresì ad indicare l'indirizzo di

posta elettronica certificata al fine dell'invio delle comunicazioni da parte dell'Ente. La dichiarazione resa da soggetto munito di procura dovrà essere corredata di originale o copia autentica ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale. Con essa il concorrente dichiara:

1. di partecipare alla procedura in oggetto;
2. di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L124 del 20/05/2003);
3. che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate al Capitolato prestazionale – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse, tutte oggetto del servizio;
5. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento adottato dalla S.A. e pubblicato nel sito istituzionale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto;
6. di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di cui al **Allegato 8**. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del decreto legislativo 159/2011;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente Disciplinare di Gara;

8. di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del Contratto, al ricorrere dei presupposti di legge;
9. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia di Oristano oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Oristano;
10. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
12. le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (**Modulo 1**). In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
14. che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
15. fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, di acconsentire a eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione presentata ovvero di non acconsentire all'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo dichiarazione allegata, congruamente argomentata, segreti tecnici o commerciali. In mancanza di allegato diniego indicante le parti sottratte all'accesso, l'accesso si considererà assentito. Resta ferma la facoltà della S.A. di

valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

16. per i consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la tipologia di consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre. Per i suddetti consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 intendano eseguire in proprio l'appalto, dovranno dichiarare tale volontà. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del Contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.

### 5.3.2. Attestazione dei requisiti

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali mediante:

**i. Dichiarazione sostitutiva** redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 conformemente al **Modulo 2** o al **Modulo 2/a**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
  - a. direttori tecnici;
  - b. titolare per le imprese individuali;
  - c. soci per le società in nome collettivo;
  - d. soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
  - e. per gli altri tipi società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, entrambi i soci);
  - f. titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
2. di essere in possesso di certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 per i servizi di igiene urbana rilasciato da un organismo certificato;

3. di essere in possesso del sistema di gestione ambientale EMAS oppure di certificato della serie UNI EN ISO 14.001 concernente i requisiti del sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato;
4. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non vi sono stati soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, oppure indica l'elenco degli eventuali cessati;
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016;
6. che nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di cui ai precedenti punti 1) e 4), non sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. 50/2016):
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/90, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice penale;
  - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c.;
  - d. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- f. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure in presenza di condanne, l'elenco di tutte, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 4), dovranno essere riportate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- 7. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resto fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis* e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
- 8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016);
- 9. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80 comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016);
- 10. di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1

- della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 del Codice (art. 80 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016);
11. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);
  12. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016);
  13. di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80 comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016);
  14. di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 80 comma 5, lettera f) del D.Lgs. 50/2016);
  15. di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5, lettera f-bis) del D.Lgs. 50/2016);
  16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5, lettera f-ter) del D.Lgs. 50/2016);
  17. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio di ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80 comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016);
  18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016);

19. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999 ovvero di non essere soggetta o di aver ottemperato (art. 80 comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016);
20. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 689/1981 (art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016);
21. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016);
22. per le società cooperative e per i consorzi di cooperative, di essere iscritto all'Albo Nazionale delle società Cooperative;
23. di aderire o meno a consorzi.

La dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al **Modulo 2** deve essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresе di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre

dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**ii. Dichiarazioni sostitutive**, redatte ai sensi del DPR 445/2000, conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4**, al **Modulo 5**, al **Modulo 6** e al **Modulo 7**, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:

1. di essere iscritto presso il registro imprese della Camera di Commercio (o nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività corrispondenti a quella oggetto della gara; il concorrente dovrà indicare il relativo codice di iscrizione (**Modulo 3**);
2. di essere iscritto all'Albo Nazionale gestori Ambientali per le categorie e le classificazioni ex D.M 120/2014 prescritte per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
3. di avere realizzato negli esercizi 2020 – 2021 - 2022 un fatturato globale complessivo nel triennio non inferiore ad **€ 7.043.004,92 (settemilioni quarantatremilaquattro/92) IVA esclusa**, precisando il fatturato globale annuo (**Modulo 3**);
4. di avere realizzato negli esercizi 2020 – 2021 – 2022 un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, così come specificati al paragrafo 4.3 del presente Disciplinare, complessivamente non inferiore ad **€ 3.521.502,46 (tremilionicinquecentoventunomilacinquecentodue/46)**;
5. avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, nel triennio 2020 – 2021 - 2022, almeno uno o più appalti di servizi così come specificati all'art. 2.1 del disciplinare per conto di un committente pubblico, avente un bacino di utenza o una popolazione amministrata complessiva alla data del 01/01/**2023** non inferiore a quella dell'Unione dei Comuni del Terralbese di **20.000 (ventimila abitanti residenti)**. Il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 01/01/**2023**, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto (**Modulo 4**);

6. di avere eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni, negli anni 2020 – 2021 - 2022, almeno un servizio di raccolta differenziata domiciliare per conto di un committente pubblico avente una popolazione amministrata alla data del 01/01/**2023** non inferiore a quella dell'Unione dei Comuni del Terralbese di **20.000 (ventimila)** abitanti residenti) raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al **70%**, inteso quale migliore valore medio annuo raggiunto almeno in un anno nel triennio 2020 – 2021 - 2022. Il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio i committenti, la tipologia dei servizi, il bacino di utenza/popolazione amministrata alla data del 01/01/**2023**, la data di stipula del contratto, decorrenza e scadenza del contratto, resa di raccolta differenziata raggiunta (valore migliore del triennio 2020 – 2021 - 2022) (**Modulo 5**);
7. di avere la disponibilità (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) di almeno un cantiere-deposito ubicato nel territorio dell'Unione conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del CSA Il concorrente dovrà indicare l'ubicazione del cantiere, il titolo attestante la disponibilità del cantiere (proprietà, locazione, comodato o altro titolo probatorio) ovvero di impegnarsi ad acquisirlo a titolo definitivo entro due mesi dalla stipula del Contratto (**Modulo 6**);  
di disporre dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate ai paragrafi 34.2 e 34.3 del Capitolato Speciale, ovvero di impegnarsi ad acquisirle entro 6 (sei) mesi dalla stipula del Contratto (**Modulo 7**).

### 5.3.3. Dichiarazione relativa al personale da impiegare

**Dichiarazione** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando e completando il **Modulo 8 – Dichiarazione Relativa al Personale** predisposto dalla S.A., contenente:

- o l'impegno ad assumere prima della stipula del Contratto o dell'avvio del servizio idoneo personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate al paragrafo 34.1 del Capitolato Speciale e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 – *“Requisiti per l'esecuzione dell'appalto”* del Codice, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire prioritariamente e utilizzare nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale assunte a tempo determinato e indeterminato dal precedente appaltatore;

- l'impegno espresso e privo di ogni condizione ad **accettare l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente** e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, e quindi a rilevare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il personale attualmente in servizio nei soli Comuni dell'Unione, oggetto della presente gara d'appalto, presso l'appaltatore cessante, nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto, a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento. In caso di raggruppamento di concorrenti la dichiarazione deve essere prodotta congiuntamente dai componenti dell'associazione temporanea e dal consorzio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità ai Moduli sopra riportati, devono essere rese:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;

nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

#### 5.3.4 DGUE

**Documento di gara unico europeo – DGUE in formato digitale**, di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore.

Il concorrente può presentare in luogo delle Dichiarazioni sostitutive di cui al **Modulo 2a e Modulo 2b** nei casi e dai soggetti previsti il modello DGUE.

Tuttavia, il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla S.A.. Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione.

Per creare il documento, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della Commissione Europea <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter?lang=it> che mette a disposizione un servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le istruzioni presenti.

Dopo aver selezionato la voce "sono un operatore economico", il concorrente dovrà effettuare i

seguenti passaggi:

- alla domanda “che operazione si vuole eseguire?” selezionare “importare un DGUE”;
- dovrà essere quindi caricato il file “Nome\_DGUE.xml” presente tra i documenti di gara che il concorrente potrà salvare sul proprio computer;
- terminata la compilazione, il DGUE dovrà essere redatto in formato digitale ai sensi della vigente normativa.

#### 5.3.5. Documentazione per l'avvalimento

Ai fini dell'avvalimento, la “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere il **Modulo 11**, sottoscritto digitalmente, a cui allegare:

- a) **le dichiarazioni sostitutive** redatte conformemente al **Modulo 3**, al **Modulo 4** e al **Modulo 5** sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria e tecnica per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria.
- b) **la dichiarazione sostitutiva** redatta conformemente al **Modulo 2** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- c) l'originale o copia autentica del **contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del Contratto;
- d) **la dichiarazione di conformità** agli standard sociali minimi di cui al Decreto 6 giugno 2012 del Ministero dell'Ambiente (Allegato 7 al Capitolato) firmata dall'operatore ausiliario.

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto. L'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del Contratto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto.

Pertanto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione in modo determinato e specifico. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono ai sensi del comma 5 dell'art. 89 - Avvalimento, nei confronti del

soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

#### 5.3.6. FVOE

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione, il codice PASSOE previsto dall'art. 2, co. 3, lett. b) della deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

#### 5.3.7. Garanzia Provvisoria

La “BUSTA A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, deve contenere:

- a) una **garanzia provvisoria** pari al **2%** del prezzo base dell'Appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato su l'IBAN IT73W0836285620000000014000 presso Banca di Credito Cooperativo di Arborea.
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo

93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati, si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/119589/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf/78f0c82f-4a91-46fe-ee05-bfe47749b5af?t=1609149169958>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito (S.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c.;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A..
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-*bis* del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata

rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### 5.4. Contributo di gara

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00 (duecentoventi/00)** secondo le modalità di cui **all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

La S.A. accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti documentato nel sistema FVOE, la S.A. richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e che dovrà essere utilizzato per il **pagamento del contributo in questione è il n. 9837193478.**

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzio il versamento della contribuzione in questione dovuta all'Autorità è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.

#### 5.5. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 5.6. Altre dichiarazioni

- **Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e DUVRI** approvati con determina del RUP n. 147 del 22/05/2023, il **“Piano dei Servizi di Igiene Urbana e relativo Addendum”**, il **Patto di integrità/Protocollo di legalità dell’Unione**, sottoscritti con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti i documenti di gara in questione devono essere sottoscritti congiuntamente con espressa dichiarazione di “incondizionata accettazione” dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata, o del consorzio.
- Autocertificazione a cura dell’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, già inserita nel **Modulo 2**, attestante la perfetta conoscenza dei luoghi oggetto del servizio come rappresentati nelle planimetrie dei territori oggetto di intervento allegate al Capitolato – avvenuta mediante puntuale sopralluogo esteso a tutte le aree territoriali, urbane ed extraurbane, compreso le case sparse e le borgate, tutte oggetto del servizio.
- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del legale rappresentante del soggetto concorrente nonché di tutti i soggetti che rendono dichiarazioni ai fini della validità delle dichiarazioni innanzi indicate, rese ai sensi del combinato disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, laddove la firma non sia stata autentica da un pubblico ufficiale. In caso di raggruppamento temporaneo la copia fotostatica del documento di identità deve essere prodotta per tutti i soggetti dichiaranti costituenti l’associazione. Si precisa che è sufficiente, per la validità di tutte le dichiarazioni presentate dal dichiarante, una sola copia del documento di identità.
- Ogni altra Dichiarazione o documentazione prevista negli atti di gara o da essi richiamata.

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative, oltre alla documentazione di cui innanzi, devono certificare di essere iscritte nei registri della cooperazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, nei termini di validità. Si precisa che il certificato rilasciato dalla CCIAA, recante l’annotazione della predetta iscrizione, costituisce documento idoneo. In luogo del certificato di cui innanzi potrà essere prodotta, comunque, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa ai sensi del combinato

disposto degli articoli 37, 38, 46 e 47, del Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000, n.445. Tale dichiarazione è già contenuta nel **Modulo 1**. In caso di raggruppamento di concorrenti, il certificato, ovvero, la dichiarazione in questione, dovranno essere prodotti da tutte le società cooperative facenti parte della associazione.

L'eventuale ulteriore documentazione presentata autonomamente dagli operatori economici concorrenti deve essere prodotta in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ovvero, in conformità all'art. 19 della stessa norma che *“concerne la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato”*.

#### 5.7. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica,**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.**

**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 5.8. Contenuto della “Busta B - Offerta tecnica”

La “Busta B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto gestionale tecnico - organizzativo di dettaglio dei servizi oggetto dell'appalto che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione del servizio, comprensivo di elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. Dovranno essere presenti nel progetto sotto forma di relazione, sviluppata in un numero massimo complessivo di 300 (trecento) facciate numerate e in formato A4 (sono ammessi formati multipli del formato A4 ma saranno conteggiati considerando come unità di misura il formato A4, es. A3 = 2 A4), con interlinea 1,5 e con carattere Calibri 11. Nell'offerta tecnica dovranno essere illustrate le seguenti informazioni per quanto concerne i criteri e i sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare di gara:

- Uno specifico elaborato che presenti i dati sul personale, mezzi e attrezzature da impiegare per l'esecuzione dei servizi;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le attività di comunicazione previste;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva nel dettaglio le eventuali proposte migliorative offerte;
- Uno specifico elaborato che presenti e descriva le modalità di esecuzione dei servizi nel quale sia dettagliato il numero di personale minimo da impiegare, le attrezzature, i mezzi e tutti i materiali necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- Uno o più specifici elaborati grafici nei quali vengano rappresentate le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta e dei servizi complementari o accessori di igiene urbana offerti.

Gli elaborati grafici presentati per la descrizione dei servizi proposti sono inclusi nel computo della capacità massima prevista.

Nel caso in cui la relazione, così come sopra descritta, superi il limite di 300 (trecento) facciate numerate stabilito dal presente Disciplinare, verranno valutate ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente le prime 300 (trecento) facciate numerate della relazione.

La relazione tecnica deve essere elaborata dagli operatori economici concorrenti in armonia con i

principi, le finalità e le modalità esecutive dei servizi prestabiliti nel Capitolato Speciale, parte della documentazione di gara approvata dalla S.A. posta a base di gara, che costituisce le indicazioni minime inderogabili.

Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, incluse le proposte migliorative e/o integrative, sono vincolanti per gli offerenti costituendo proposta contrattuale.

La relazione tecnica, inoltre, deve fornire tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per l'Offerta Tecnica al successivo punto 6.2.2.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'offerta tecnica deve precisare, inoltre, in analogia a quanto previsto per la redazione dell'offerta economica congiunta, le parti del servizio di competenza di ciascun operatore economico componente della associazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente:

- a. dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolarmente;
- b. nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti nonché nel caso di GEIE o aggregazioni di imprese, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice che per gli adempimenti relativi opererà in sedute riservate, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A..

L'elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l'operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell'Appalto, devono essere indicate dagli operatori economici concorrenti nell'Offerta Tecnica.

Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico:

- o le modalità di esecuzione dei servizi;
- o la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio;

- o la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc.;
- o ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale e relativi allegati ed ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

Nel caso di soggetti di cui comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal consorzio. Nel caso di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 45 - Operatori economici, lett. d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE; se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso dovrà essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000). La sottoscrizione potrà essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata. L'eventuale difforme e/o incompleta produzione dell'offerta tecnica come stabilito nel presente articolo, qualora l'irregolarità non comporti la comminatoria dell'esclusione dalla gara, determinerà la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

All'offerta tecnica potranno essere assegnati **[massimo 80 punti]**. Al fine di ottenere da parte dell'aggiudicatario la garanzia di un'adeguata qualità tecnica, saranno ammessi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi di natura qualitativa, avranno conseguito un punteggio complessivo non inferiore a **[45/80]**.

#### 5.9. Contenuto della "Busta C - Offerta economica"

La "Busta C – Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica, predisposta secondo il modello di cui al **Modulo 9/SC** (modulo offerta per gli operatori economici singoli ed i consorzi), ovvero, **Modulo 9/ATI** (modulo offerta per i costituenti raggruppamenti temporanei di operatori economici) da regolarizzare con l'imposta di bollo al valore corrente da Euro 16,00<sup>1</sup>, contenente, tra l'altro:

---

<sup>1</sup> L'eventuale violazione della normativa sull'assolvimento dell'imposta di bollo, pur non legittimando l'esclusione dalla gara dell'operatore economico concorrente, comporterà la trasmissione, senza alcun onere di preavviso da parte della S.A., dell'offerta alla

- l'indicazione del ribasso, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare sul valore dell'appalto posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per rischi di natura interferenziale esclusi;
- la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all'art. 97 - Offerte anormalmente basse, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione di impegno al rispetto integrale della vigente disciplina in materia di collocamento e di lavoro, nonché delle relative vigenti norme in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e sicurezza del personale;
- la dichiarazione che l'offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza a carico dell'operatore economico concorrente, dettagliati tramite il **Modulo 9 sub 1 e sub 2**;
- la dichiarazione che l'offerta presentata è congrua e adeguatamente remunerativa, consentendo la gestione equilibrata sotto il profilo economico e finanziario complessivo dell'appalto e la regolare esecuzione dei servizi, in relazione alla natura, alla entità ed alla qualità dei servizi da prestare e degli investimenti richiesti, come risulta dall'Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara;
- relazione economica giustificativa del ribasso offerto, redatta secondo quanto stabilito nel **Modulo 10**, del servizio base e dei servizi opzionali proposti, con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il costo del lavoro rispetto alle prestazioni oggetto della fornitura, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i), gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali, l'utile che il concorrente intende perseguire.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento, offerte parziali e offerte in forma condizionata.

---

competente Agenzia delle Entrate per la sua regolarizzazione con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26/10/1972, n.642, e s.m.i.

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

#### 5.10. Sottoscrizione della documentazione

La documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

La documentazione prodotta in originale, rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione da parte dell'operatore economico.

Nel caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell'operatore economico, se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, rilasciando la dichiarazione anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza.

Se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale, dall'estratto aggiornato della Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla dichiarazione sostitutiva dello stesso certificato.

Nel caso in cui i dichiaranti (persone fisiche) siano - eccezionalmente e legittimamente - esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più file distinti interni alla Busta "A".

Fatto salvo l'obbligo di traduzione nella lingua italiana, gli atti rilasciati da autorità amministrative non necessitano di legalizzazione:

- a) se provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla

Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata con la legge 24 aprile 1990, n. 106 del 1990;

- b) se provenienti da altri Paesi, aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, in luogo della legalizzazione, sono sottoposti alla formalità della cosiddetta Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli artt. 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili.

#### 5.11. Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la mail **[tecnico@unionecomunidelterralbese.it](mailto:tecnico@unionecomunidelterralbese.it)**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale **<https://www.unionecomunidelterralbese.it/index.php/1-amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti-pubblicati/cup-cig-servizio-di-igiene-urbana-dell-unione-dei-comuni-del-terralbese-1>**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 6. Modalità di aggiudicazione della gara

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell'art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017, valutata da una Commissione Giudicatrice sulla base degli elementi e relativi fattori ponderali specificati di seguito. Per la valutazione dell'offerta tecnica è previsto un massimo di **80 punti** e per la valutazione dell'offerta economica è previsto un massimo di **20 punti**.

Committente	Unione dei Comuni del Terralbese
Anni gara totali	8
Valore totale Offerta	100
Peso Offerta Tecnica	80
Peso Offerta Economica	20

#### 6.1. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

Per l'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di punteggi in relazione ai seguenti criteri e sub criteri

n° prog.	Criteri (e sub-criteri) per la valutazione dell'Offerta Tecnica dell'I.A.		Peso valori offerta	
			Peso Criteri	Peso sub-criteri
1	<b>Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana</b>		<b>17</b>	
	1,1	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le UtENZE Domestiche dell'Unione di Comuni del Terralbese		3
	1,2	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le UtENZE Non Domestiche dell'Unione di Comuni del Terralbese		5
	1,3	Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A.		3
	1,4	Incremento dell'obiettivo minimo di % RD per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite all'art. 20 del Capitolato		3
	1,5	Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana		3
2	<b>Gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta)</b>		<b>10</b>	
	2,1	Ottimizzazione nella gestione, organizzazione, accoglienza, assistenza e identificazione degli utenti		5
	2,2	Miglioramento della gestione interna dei rifiuti conferiti, registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti intercettati per singola utenza		5
3	<b>Organizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
4	<b>Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
5	<b>Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
6	<b>Servizi migliorativi e integrativi</b>		<b>35</b>	
	6,1	Potenziamento e migliore qualità gestionale dei Centri Comunali di Raccolta		6
	6,2	Potenziamento servizi di spazzamento e pulizia per eventi e manifestazioni		7
	6,3	Misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti		4
	6,4	Progettazione, attivazione e gestione di APP per il servizio di Igiene Urbana		4
	6,5	Attivazione di un servizio per l'intercettazione dei rifiuti tessili sanitari		5
	6,6	Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l'uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l'anno come da art. n° 3 del Capitolato		6
	6,7	Incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili		3

Di seguito si riporta la descrizione di ognuno dei sub-criteri:

n° criterio	n° sub-criterio	Descrizione argomentata del sub-criterio	
<b>Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana</b>			
Criterio N°1	Sub-Criterio	1,1	Le maggiori risorse, intese come ore/uomo del personale operativo, attrezzature e mezzi da utilizzare, supporti hardware e software aggiuntivi rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA e in generale nella documentazione di gara, nonché ogni altro intervento utile al miglioramento della gestione della raccolta domiciliare porta a porta presso le utenze domestiche. Non verrà considerato come elemento migliorativo l'eventuale aumento della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato per le utenze domestiche.
Criterio N°1	Sub-Criterio	1,2	Le maggiori risorse, intese come ore/uomo del personale operativo, attrezzature e mezzi da utilizzare, supporti hardware e software aggiuntivi rispetto ai parametri minimi stabiliti nel CSA e in generale nella documentazione di gara, nonché ogni altro intervento utile al miglioramento della gestione della raccolta domiciliare porta a porta presso le utenze non domestiche. Non verrà considerato come elemento migliorativo l'eventuale aumento della frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato per le utenze non domestiche.
Criterio N°1	Sub-Criterio	1,3	Incremento percentuale degli standard qualitativi indicati al criterio n° 2 Cap. 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica per le frazioni di rifiuto: vetro, plastica, carta-cartone, umido, nonché la miglior modalità di implementazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e controllo dei servizi.
Criterio N°1	Sub-Criterio	1,4	Incremento in confronto all'obiettivo minimo di % RD che l'offerente si impegna e raggiungere durante gli anni dell'appalto e per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite all'art. 20 del Capitolato. Il punteggio massimo viene attribuito all'offerta che presenta il maggior incremento offerto per quanto concerne la percentuale di raccolta differenziata in confronto agli obiettivi minimi di % RD fissati nell'art. 16 del Capitolato, incremento per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite all'art. 20 del Capitolato.
Criterio N°1	Sub-Criterio	1,5	Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana offerti, siano essi previsti come servizio a corpo nella presente gara o derivino da un'offerta migliorativa e/o integrativa dell'I.A. La descrizione deve essere improntata su base settimanale e deve specificare: -distribuzione quali-quantitativa del personale per specifico servizio offerto; -distribuzione quali-quantitativa dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio offerto; -dettaglio degli orari previsti per lo svolgimento dei servizi.

n° criterio	n° sub-criterio		Descrizione argomentata del sub-criterio
<b>Gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta)</b>			
Criterio n° 2	Sub-Criterio	2,1	Proposte di miglioramento dell'organizzazione, dell'accoglienza e della gestione delle fasi di assistenza agli utenti e corretta informazione dei utenti. Le proposte comprendono anche l'elaborazione di sistemi premianti per il conferimento di frazioni monomateriali di rifiuto, comprese eventuali dotazioni strumentali, finalizzate a favorire la massima fruizione del Centro Comunale di Raccolta e a premiare i comportamenti più virtuosi.
Criterio n° 2	Sub-Criterio	2,2	Modalità e procedure di identificazione e di registrazione degli utenti che consentano la costituzione di un archivio elettronico dei conferenti e la pesatura e registrazione dei conferimenti.
<b>Organizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio</b>			
Criterio n° 3	Sub-Criterio	-	Completezza (calendarizzazione dei servizi, dettaglio delle attrezzature e dei mezzi) e chiarezza espositiva (cartografica e tabellare dei parametri di produttività) della proposta di organizzazione del servizio di spazzamento strade sia manuale che meccanizzato, con particolare riguardo a modalità innovative di pulizia del centro storico e dei luoghi interessati dalla presenza massiccia di foglie e alle proposte di esecuzione del servizio in presenza dei veicoli parcheggiati. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutti i dati, la presentazione specifica di tutti i parametri di produttività dei servizi offerti e le modalità innovative di servizio e/o forniture offerte per la risoluzione delle criticità derivanti dalla massiccia produzione di foglie, dall'espletamento dei servizi presso l'area del centro storico e l'individuazione delle migliori modalità operative in presenza di veicoli parcheggiati.
<b>Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit</b>			
Criterio n° 4	Sub-Criterio	-	Completezza degli interventi ed azioni previsti nell'organizzazione delle attività di comunicazione in relazione alla loro capacità di coinvolgere in maniera proattiva: cittadini, istituzioni, soggetti economici, associazioni di categoria, istituti scolastici oltre alla migliore organizzazione del servizio di consegna dei Kit di contenitori e sacchetti a utenze domestiche e non domestiche. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le azioni di comunicazione e per le offerte che presentano il miglior servizio di distribuzione dei kit di raccolta in rapporto tra ore.operatori e ore.mezzi destinati all'espletamento dello specifico servizio.
<b>Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana</b>			
		-	

n° criterio	n° sub-criterio	Descrizione argomentata del sub-criterio	
Criterio n° 5	Sub-Criterio		Verranno valutati i miglioramenti proposti in relazione al parco veicoli indicati nel CSA (intesi come numero, prestazioni, minori consumi ed emissioni, etc...) e più in generale nella documentazione posta a base di gara, sotto il profilo delle minori emissioni di gas inquinanti, del contenimento dei consumi e della minore rumorosità.
<b>Servizi migliorativi e integrativi</b>			
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,1	Proposte di miglioramento della gestione dei Centri Comunali di Raccolta che prevedano accorgimenti organizzativi e/o opere volte a migliorare la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità ed operatività, compresi l'eventuale presenza di un operatore aggiuntivo. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare la sicurezza, fruibilità, funzionalità ed operatività del Centro Comunale di Raccolta, nonché per le offerte che garantiscono e quantificano con precisione la frequenza di servizio in ore.settimana di un operatore aggiuntivo.
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,2	Potenziamento delle attività di spazzamento, integrazione dell'attività manuale per svuotamento cestini, integrazione della raccolta in occasione di mercati comunali, manifestazioni, sagre ed eventi. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva di tutte le proposte volte a migliorare le attività e le modalità di espletamento dei servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato, nonché la chiarezza espositiva nella presentazione delle eventuali integrazioni di servizio e le modalità innovative dei servizi offerti specificate in ore.operatore e/o ore.mezzo distinti per singola tipologia di servizio di spazzamento, pulizia, raccolta dei rifiuti durante mercati e/o manifestazioni ed eventi, spazzamento durante mercati e/o manifestazioni ed eventi.
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,3	Il migliore livello quali-quantitativo delle misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti (es. fototrappole, videosorveglianza, utilizzo di droni, presenza di personale dedicato) e l'adeguatezza complessiva ed efficacia delle misure di intervento per la rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la fornitura e la manutenzione del maggior numero di attività, attrezzature e supporto per l'implementazione di misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti, nonché al maggior numero di ore.operatore e ore.mezzo settimanali destinate all'attività di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. L'I.A. deve indicare con chiarezza le quantità offerte in termini di risorse per ogni proposta offerta.
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,4	Analisi e descrizione dettagliata sull'attivazione (per tutti i dispositivi android e IOS ed eventuali altri futuri) e gestione di un'app che permetta la visualizzazione di tutte le modalità di gestione dei servizi (servizi, calendari di raccolta, attività dei CCR, etc...), la possibilità di prenotare servizi di raccolta a chiamata e di segnalare eventuali disservizi caricando una o più foto georeferenziate tramite l'applicazione, nonché ogni altra funzionalità aggiuntiva in confronto a quanto stabilito sull'art. 31.3 del Capitolato. Eventuali carenze o mancanze nell'esposizione delle informazioni contenute rispetto a quanto richiesto dall'articolo 31.3 del Capitolato comporteranno l'attribuzione di un punteggio pari a 0.
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,5	Analisi e descrizione dettagliata sull'attivazione di un servizio di raccolta dei rifiuti tessili sanitari, da effettuare in una giornata differente da quella prevista per la raccolta della frazione residuo-indifferenziata. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono la miglior chiarezza espositiva della proposta per l'attivazione di un servizio di raccolta dei tessili sanitari, le migliori modalità dei servizi offerti in rapporto al maggior numero di ore.operatore e ore.mezzo offerte nell'arco della

n° criterio	n° sub-criterio		Descrizione argomentata del sub-criterio
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,6	L'attivazione di un servizio di raccolta del verde con modalità domiciliare a pagamento su richiesta dell'utenza, come meglio enunciato nell'art. 3 del CSA, da eseguire con una frequenza minima quindicinale, da organizzare per tutto il periodo annuale, offerto dall'I.A. senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. La raccolta dovrà essere effettuata tramite contenitori carrellati di volumetria non inferiore a 240 litri, la cui fornitura è a carico dell'I.A., come meglio esplicitato nell'art. 3 del Capitolato. Il punteggio massimo viene assegnato per le offerte che garantiscono l'esecuzione del servizio con le migliori modalità di raccolta e con le maggiori frequenze di raccolta offerte per le utenze comunali.
Criterio n° 6	Sub-Criterio	6,7	Per l'incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto, come meglio evidenziato nell'art. 17 del Capitolato, per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili. Il punteggio massimo viene assegnato all'offerta che garantisce il maggior incremento chilometrico in confronto a quello minimo ricompreso nel canone dell'appalto per il trasporto a destino di tutte le frazioni differenziabili.

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno prezzi superiori all'importo a base d'asta di cui al punto 1.7 del presente Disciplinare.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello schema di contratto e/o nel Capitolato Speciale;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte che siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi e beni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e/o nello schema di contratto, ovvero le cui modalità di esecuzione risultino difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale e/o nello schema di contratto.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
  - comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
  - costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
  - comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole alla S.A.;
- la S.A. si riserva il diritto di: *a)* non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale; *b)* sospendere, indire nuovamente

- la gara o non aggiudicare la gara motivatamente; l'Unione si riserva di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
  - in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la S.A. si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio;
  - la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, costituirà nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla S.A. ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, circostanza rilevante ai fini della motivata esclusione dalla partecipazione dell'operatore economico. La S.A. si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
  - la S.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

## 6.2. Svolgimento delle operazioni di gara

Nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche, le operazioni in cui sia possibile invitare gli operatori economici a presenziare, saranno svolte in seduta pubblica.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari e i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, i procuratori delegati con atto notarile e possono anche presenziare alle sedute pubbliche i soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai suddetti titolari e legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero, dai procuratori delegati con atto notarile. Il Responsabile del servizio nominerà con apposita Determina la Commissione Giudicatrice, secondo le modalità di legge. Dopo l'aggiudicazione provvisoria, la Commissione Giudicatrice sarà sciolta dal

RUP e le restanti operazioni della procedura, relative all'aggiudicazione definitiva e contestuale stipula del Contratto, saranno invece sotto la responsabilità del RUP stesso.

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Tutte le operazioni di gara svolte dalla Commissione Giudicatrice sia in seduta pubblica che riservata, saranno opportunamente verbalizzate da apposito segretario verbalizzante; analogamente, tutti i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei concorrenti e quello di aggiudicazione provvisoria saranno adottati tramite apposito atto determinativo formale del RUP.

**La prima seduta avrà luogo il giorno 11/01/2024 alle ore 15:00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno **15** (quindici) giorni prima della data fissata.

Tali verbali e atti determinativi sono parte integrante e sostanziale della procedura di cui trattasi e soggetti agli obblighi di informazione e trasparenza; pertanto, saranno pubblicati sul profilo del committente nelle modalità di legge.

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica, ad eccezione delle valutazioni tecniche di carattere riservato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del FVOE istituito presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui Delibera attuativa n. 464 del 27 luglio

2022 - FVOE, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

#### 6.2.1. Valutazione della documentazione amministrativa – contenuto della BUSTA A

Nella prima seduta la Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede ad:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

- comunicherà quanto avvenuto alla S.A. per l'escussione della cauzione provvisoria;
- segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

#### 6.2.2. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della BUSTA B

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

L'accertamento dei requisiti minimi e delle caratteristiche migliorative sarà svolto esclusivamente con riguardo alla documentazione tecnica presentata dai concorrenti, conformemente alle disposizioni del

presente Disciplinare e suoi allegati contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica”.

Terminata la fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico con riguardo alle Caratteristiche Tecniche (PT).

Pertanto, con riferimento al criterio “Punteggio Tecnico”, le offerte saranno valutate sulla base della seguente formula:

$$PT = PT_1 + PT_2 + PT_3 + PT_4 + PT_5 + PT_6$$

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame;

PT<sub>1</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 1 “**Organizzazione dei servizi per la gestione dell'appalto di Igiene Urbana**” (max 17 punti);

PT<sub>2</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 2 “**Gestione dei CCR (Centri Comunali di Raccolta)**” (max 10 punti);

PT<sub>3</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 3 “**Organizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio**” (max 10 punti);

PT<sub>4</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 4 “**Organizzazione delle attività di comunicazione, informazione e distribuzione dei Kit**” (max 4 punti);

PT<sub>5</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 5 “**Qualità ambientale dei mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana**” (max 4 punti);

PT<sub>6</sub>: punteggio tecnico assegnato al criterio 6 “**Servizi migliorativi e integrativi**” (max 35 punti).

Con riguardo ai punteggi specificati nella tabella sottostante si precisa quanto segue:

- nella colonna “Tipologia Punteggi” viene indicato con “Qualitativo”, i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.
- Si precisa che la dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi; pertanto, il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura, potrà essere pari a 0 o in alternativa al valore massimo indicato nelle tabelle successive.

Di seguito vengono indicate le ripartizioni del punteggio tecnico ai criteri di cui al paragrafo 6.1 e dei relativi sub-criteri:

## 1. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL'APPALTO

Sarà valutato il modello organizzativo con cui l'offerente intende gestire il Contratto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

1. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'APPALTO DI IGIENE URBANA		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		17	
1.1	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Domestiche dell'Unione dei Comuni del Terralbese	3	Qualitativo
1.2	Ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi di raccolta per le Utenze Non Domestiche dell'Unione dei Comuni del Terralbese	5	Qualitativo
1.3	Miglioramento degli obiettivi di recupero dei materiali differenziabili e ottimizzazione delle attività di controllo sull'operato dell'I.A.	3	Qualitativo
1.4	Incremento dell'obiettivo minimo di % RD per il quale saranno applicate le penalità e premialità stabilite all'art. 20 del Capitolato	3	Qualitativo
1.5	Analisi di dettaglio sulla calendarizzazione settimanale di tutti i servizi di igiene urbana	3	Qualitativo

## 2. GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

Saranno valutate le modalità e le procedure operative con cui l'offerente intende eseguire il servizio, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei servizi di gestione e operativi.

In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

<b>2. GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Tipologia di criterio</b>
		<b>10</b>	
<b>2.1</b>	Ottimizzazione nella gestione, organizzazione, accoglienza, assistenza e identificazione degli utenti	5	Qualitativo
<b>2.2</b>	Miglioramento delle procedure di registrazione dei dati degli utenti e dei rifiuti conferiti, registrazione e rendicontazione dei flussi di rifiuti intercettati per singola utenza conferente	5	Qualitativo

### **3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO**

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

<b>3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Tipologia di criterio</b>
		<b>10</b>	Qualitativo
<b>3.1</b>	Ottimizzazione nella gestione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio	10	Qualitativo

### **4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT**

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

<b>4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI KIT</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Tipologia di criterio</b>

	4	Qualitativo
--	---	-------------

## 5. QUALITÀ AMBIENTALE DEI MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

5. QUALITÀ AMBIENTALE DEI MEZZI UTILIZZATI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA	Punteggio massimo	Tipologia di criterio
	4	Qualitativo

## 6. SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI

Saranno valutate le proposte volte a migliorare il servizio offerto. In particolare, nella valutazione si terrà conto del livello di dettaglio, chiarezza, esaustività e originalità della trattazione, funzionalità, coerenza con il progetto, concretezza e fruibilità delle soluzioni proposte dall'offerente.

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle voci di seguito dettagliate.

6. SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI		Punteggio massimo	Tipologia di criterio
		35	
6.1	Potenziamento e migliore qualità gestionale dei Centri Comunali di Raccolta	6	Qualitativo
6.2	Potenziamento servizi di spazzamento e pulizia per eventi e manifestazioni	7	Qualitativo
6.3	Misure di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti	4	Qualitativo
6.4	Progettazione, attivazione e gestione di APP per il servizio di Igiene Urbana	4	Qualitativo
6.5	Attivazione di un servizio per l'intercettazione dei rifiuti tessili sanitari	5	Qualitativo

6.6	Servizio di raccolta domiciliare del Verde con l'uso di bidoni carrellati da 240 litri durante tutto l'anno come da art. n° 3 del Capitolato	6	Qualitativo
6.6	Incremento dei km in confronto a quelli minimi ricompresi nel canone d'appalto per il conferimento a destino di tutte le frazioni differenziabili	3	Qualitativo

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi discrezionali (Qualitativi) alle diverse offerte si è deciso di assegnare ad ognuna delle voci inerenti i singoli aspetti dell'offerta da valutare, salvo nei casi espressamente specificati, un punteggio pesato in funzione dell'importanza della singola voce nell'ambito dell'offerta complessiva. Sono stati, per questo, previsti sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione:

- OTTIMO
- PIÙ CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

A ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione di un punteggio corrispondente ad una percentuale del punteggio massimo definito per mezzo dei seguenti coefficienti legati al grado di giudizio:

GIUDIZIO DI QUALITÀ	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
PIÙ CHE ADEGUATO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,4
INADEGUATO	0

(Es. Voce “xxxx” – punteggio massimo previsto: 10 – se il “Giudizio espresso” è “OTTIMO”, il punteggio attribuito sarà pari a  $10 \times 1 = 10$ ; se il giudizio espresso è “PIÙ CHE ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a  $10 \times 0,8 = 8$ , se il giudizio espresso è “ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a  $10 \times 0,6 = 6$ ; se il giudizio espresso è “PARZIALMENTE ADEGUATO”, il punteggio attribuito sarà pari a  $10 \times 0,4 = 4$ ; se il giudizio espresso è “INADEGUATO”, il punteggio

attribuito sarà pari a 0).

Per ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo.

A ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa è assegnato un punteggio parziale costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il peso previsto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. La c.d. “riparametrizzazione” si applica ai sub-criteri di natura qualitativa e sarà applicata assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il Punteggio Tecnico per ciascun criterio sarà dato dalla somma dei punteggi parziali assegnato a ciascun sub criterio.

Il punteggio Tecnico dell’offerta sarà pari alla somma dei Punteggi Tecnici dei criteri, come sopra esposto.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PT: 2,4518 punteggio attribuito 2,451).

### 6.2.3. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della BUSTA C

La commissione in relazione al valore economico dell’offerta presentata attribuirà il punteggio che risulterà dall’applicazione della seguente formula:

$$PE_i = PE_{max} \cdot \frac{P_{min}}{P_i}$$

dove:

$PE_i$  : è il punteggio economico dell’offerente

$PE_{max}$ : è il punteggio economico massimo

$PE_{min}$ : è il prezzo ribassato minimo offerto (€)

$P_i$  = è il prezzo ribassato dell’offerente (€)

Si rammenta che le offerte devono essere limitate alla terza cifra decimale significativa (ad esempio

7,213%) e saranno arrotondate d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

Verranno considerate nulle le offerte condizionate e/o con riserva.

#### 6.2.4. Individuazione dell'offerta economicamente vantaggiosa

Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti con arrotondamento al decimo superiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque, e al decimo inferiore, in caso di seconda cifra dopo la virgola minore di cinque.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" del D.Lgs. 50/2016 l'Appalto verrà aggiudicato al concorrente, e quindi risulterà vincente l'impresa, la cui offerta (tecnica + economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, in relazione ai 100 punti disponibili.

#### 6.2.5. Anomalie dell'offerta

Qualora sia il punteggio relativo al prezzo che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del massimo, è necessario accertare la congruità dell'offerta (art. 97, co. 1 lett. b), del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;
- richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;
- nella richiesta la S.A. potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di quindici giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La S.A. riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti,

escluderà il concorrente.

#### 6.2.6. Diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 53 "Accesso agli atti e riservatezza" del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 53 "Accesso agli atti e riservatezza" del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta dichiarazione, la S.A. potrà presumere che non sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale dell'offerta tecnica prodotta dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminare informativa e/o comunicazione all'operatore economico interessato.

È comunque consentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 "Accesso agli atti e riservatezza" del D.Lgs. 50/2016, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Le comunicazioni di cui all'art. 76 "Informazione dei candidati e degli offerenti" saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal destinatario in sede di offerta.

Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al destinatario mediante posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.

## 7. Adempimenti per la stipula del contratto

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato

la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi delle vigenti norme in materia. La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal Bando di Gara.

In conformità all'art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del Contratto avrà luogo entro il termine di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del Contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del Contratto.

Il Contratto non potrà essere stipulato, comunque, prima di **35 (trentacinque)** giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti del D.Lgs. 50/2016. Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, salvo il caso di accertamento della sussistenza di cause

ostative ex artt. 10 l. 575/65 e 10 d.p.r. 252/98 (art. 247, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 490/94, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore, l'Unione si riserva di non procedere alla stipulazione del Contratto; nella medesima ipotesi, l'Unione ha il diritto di recedere dal Contratto in corso di esecuzione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di **45 (quarantacinque)** giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di annullamento dell'aggiudicazione, quanto segue:

- a. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 26 del Capitolato Speciale e nelle forme previste dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- b. la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, in quanto applicabile alla specie di impresa;
- c. gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c *bis*) del Codice;
- d. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di Gara prima della stipulazione del Contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto al comma precedente, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:

- l'originale o copia autenticata nelle forme di legge del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto;

- l'originale o copia autenticata nelle forme di legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni.

L'operatore economico aggiudicatario deve presentarsi per la firma del Contratto, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena l'annullamento dell'aggiudicazione. In tale ipotesi, l'Unione ha il diritto di escutere la garanzia provvisoria, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al Contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, registrazione fiscale del Contratto, spese per la presentazione del Contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari alla stipula del Contratto stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant'altro). Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'ammontare dei diritti di segreteria sarà determinato in base alla tabella D, allegata alla Legge n. 604 dell'08/06/1962, con riferimento al valore complessivo dell'appalto al netto del ribasso di gara, determinato per l'intera durata contrattuale, IVA. esclusa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del Contratto stesso o dell'avvio del servizio. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite presso l'Unione.

L'Unione ha il diritto di esigere l'inizio della prestazione dei servizi oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del Contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 - Garanzie definitive del D.Lgs. 50/2016 e delle polizze assicurative *ex* Capitolato Speciale.

## **8. Spese di partecipazione alla gara**

Fatto salvo quant'altro all'uopo indicato nel presente Disciplinare, tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione.

Nessun compenso spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l'aggiudicatario, per la

redazione delle offerte (tecnica ed economica) e per la predisposizione dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al Capitolato Speciale, al Bando ed al Disciplinare di Gara.

### 8.1 Spese di pubblicità

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di **60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: bonifico bancario IBANIT73W0836285620000000014000. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a Euro **793,00 oltre € 16,00 per spese di bollo**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

## 9. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del Contratto sono riportati nell'Allegato n. 10 al Capitolato.

Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

## 10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla S.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

## **11. Codice di Comportamento**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, oltre che nel Codice di comportamento dell'Unione e nel vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), scaricabile dal sito internet istituzionale all'indirizzo [www.unionecomunidelterralbese.it](http://www.unionecomunidelterralbese.it) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente-Altri contenuti".

Il partecipante, in particolare, dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Unione, allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice di

comportamento. In caso di violazione degli obblighi di comportamento l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della condotta, la violazione sia ritenuta grave.

## **12. Protocolli di legalità**

Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, il Patto di integrità/Protocollo di legalità dell'Unione, allegato alla documentazione di gara (art. 83-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011, inserito da art. 3, comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.)

## **13. Definizione delle controversie e interpretazione degli atti di gara**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

In relazione al procedimento di scelta dell'aggiudicatario, il presente Disciplinare prevale su ogni altra documentazione preparatoria e ogni altro atto di gara anche di natura contrattuale eventualmente difformi.

In relazione a tutte le condizioni di natura contrattuale esecutiva, il Capitolato Speciale e i relativi allegati prevalgono su ogni altra documentazione preparatoria e ogni altro atto di gara anche di natura contrattuale eventualmente difformi.

Ove nel presente Disciplinare siano richiamate le norme legislative e regolamentari o le prassi anche consolidate, comprese le circolari e i provvedimenti dell'ANAC, queste si intendono assunte quale vincolo di autoregolamentazione in forza dell'autonomia amministrativa e contrattuale riconosciuta alla S.A..

## **14. Riserva**

La S.A. si riserva di differire, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara, anche al di fuori delle circostanze di cui all'articolo 95, comma 12, del Codice, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 c.c., senza alcun diritto degli operatori economici a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere.

## 15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Unione la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018. I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale della S.A. per i fini della procedura ad evidenza pubblica; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse a sensi della l. 241/90 e D.P.R. 184/06.

**Il Partecipante accetta, a pena di esclusione, di essere nominato in caso di aggiudicazione finale, quale Responsabile del trattamento dei dati personali,** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui i servizi appaltati comportino il trattamento di dati personali di cui è l'Unione.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni del Terralbese:

Sede legale	P.zza Manzoni n° 1 – 09094 Marrubiu (OR)
Centralino: [•]	0783/889032
PEC: [•]	protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it
Email istituzionale: [•]	protocollo@unionecomunidelterralbese.it

Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati si rinvia all'informativa allegata resa dall'Unione, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679.